

formula letta dal ministro sarebbero tre. Noti però l'onorevole Rubini che, siccome entrerebbe a far parte della Deputazione un membro della Giunta provinciale amministrativa che abbiamo ritenuto dover essere scelto tra i membri di carattere elettivo, si può ritenere che, se tre saranno gli elementi magistrali, cresce pure di un membro la rappresentanza locale, e quindi l'equilibrio non è mutato.

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento dell'onorevole Schanzer:

« Nel secondo comma, al n. 1, aggiungere in fine: o dove questa non esista, il direttore di una scuola normale pareggiata ».

L'onorevole Schanzer ha facoltà di svolgerlo.

**SCHANZER.** Quest'emendamento che tende a colmare una lacuna è stato accettato dal Governo e dalla Commissione.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Ora però non ha più ragione di essere perchè nel nuovo testo concordato si dice: « direttore di scuola normale », e cioè qualunque essa sia.

**SCHANZER.** Sta bene; allora lo ritiro.

È però necessario un emendamento di coordinazione con quello che si è votato un momento fa per l'articolo 5. Si è stabilito con quest'articolo che, oltre al bilancio generale della provincia, il Consiglio scolastico deve deliberare il bilancio scolastico per ogni singolo comune. Quindi, per ragione di coordinamento, al numero 3 dell'articolo 6, dove si dice: « provvede alla preparazione dei bilanci dell'entrata e della spesa », bisogna aggiungere: « per i singoli comuni della provincia e del bilancio preventivo per la gestione del Consiglio scolastico provinciale ».

**PRESIDENTE.** Possiamo venire ai voti.

Rileggo l'articolo 6 nella parte che riguarda le modificazioni introdotte:

« La Deputazione scolastica, oltre al provveditore agli studi che la presiede, è composta di nove membri.

Ne fanno parte:

- 1° Il direttore della scuola normale;
- 2° Il direttore didattico e i due insegnanti elementari;
- 3° Il funzionario dell'Amministrazione finanziaria;
- 4° Il membro della Giunta provinciale amministrativa;
- 5° Due dei rappresentanti elettivi dei Comuni scelti dal Consiglio;
- 6° Uno dei membri nominati dal Ministero di cui al n. 12 dell'articolo 1°, scelto dal Consiglio ».

Il resto come nell'articolo stampato del quale è stata data lettura prima.

Pongo a partito questo articolo 6 così emendato.

(È approvato).

Art. 6-bis.

Il regio provveditore agli studi:

1° cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione;

2° nei casi di urgenza, può far chiudere temporaneamente le scuole o gli istituti di istruzione o di educazione, nei quali si siano verificati disordini, dandone immediata notizia al Ministero;

3° nei casi di eccezionale gravità può sospendere i funzionari e gli impiegati, gli ispettori, i vice-ispettori, i direttori didattici e maestri da lui dipendenti, riferendone immediatamente al Ministero o al Consiglio, secondo le rispettive competenze;

4° esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi e dai regolamenti e cura il disbrigo di tutti gli affari non riservati al Consiglio o alla Deputazione.

Avrebbe facoltà di parlare per primo l'onorevole Rosadi, il quale propone con l'onorevole Leone, di sopprimere il n. 3.

Ma l'onorevole Rosadi non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

**CASALINI.** Desidero avere alcune spiegazioni sopra questo articolo. Il secondo capoverso dice che, in caso d'urgenza, il regio provveditore agli studi può far chiudere temporaneamente le scuole ecc. « nelle quali si siano verificati disordini ».

La forma è infelice e, siccome sono stati presentati degli emendamenti, spero che saranno accettati, dando così un significato più preciso a questo comma. Alle parole del progetto si potrebbero sostituire queste altre: « per gravi ragioni di ordine interno ».

Ma la ragione principale per cui ho chiesto di parlare è questa. Io vorrei chiedere se il Governo si è occupato della condizione che abbiamo attualmente per quanto si riferisce alle malattie infettive. Oggi, nel caso di malattie infettive, è il sindaco che, su rapporto dell'ufficiale sanitario, fa chiudere le scuole. Questa disposizione resta in vigore, rimanendo intatto il concetto della legge di sanità? (Interruzioni).

Voci. È la legge di sanità che provvede.

**CASALINI.** Sta bene. Resta inteso che il Sindaco conserva la facoltà, in caso di malattie contagiose, di far chiudere le scuole.

**PRESIDENTE.** A questo stesso articolo l'onorevole Schanzer propone di sopprimere al numero due le parole: « nei quali si siano verificati disordini ».